

PRODOTTI LISTATI PER EFFETTO DI MISURE RESTRITTIVE UE

Le misure restrittive (o "sanzioni") sono uno strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione Europea (UE), volta a perseguire gli obiettivi specifici stabiliti nel Trattato sull'Unione Europea tra cui:

- salvaguardare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell'UE;
- preservare la pace;
- consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale;
- prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale.

Negli ultimi anni l'UE ha fatto spesso ricorso all'imposizione di misure restrittive, sia in modo autonomo sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'Art. 215 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) fornisce la base legale per l'interruzione o la riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie dell'UE con uno o più paesi terzi, laddove tali misure restrittive siano necessarie per raggiungere gli obiettivi della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Tali misure possono recare un divieto assoluto di esportazione, ovvero introdurre un regime di autorizzazione preventiva per merci normalmente di libera esportazione; sono disposte con regolamento unionale ad hoc, in genere adottato per ogni singolo Paese terzo.

Per l'elenco completo dei Paesi terzi destinatari di misure restrittive, si veda:

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

Pertanto, per effettuare operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica o transito di prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva, come meglio dettagliati negli specifici regolamenti, è obbligatorio presentare domanda di autorizzazione specifica individuale, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) 428/2009, all'Autorità Nazionale UAMA - Divisione materiali a duplice uso. Le modalità di rilascio sono quelle stabilite dall'art. 10 del D. Lgs. 221/2017.

Tali operazioni esportative, per la loro natura intrinseca, non beneficiano di procedure agevolate.